

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2365

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLETTI e GAGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2003

—————

Norme in materia di regolarizzazione
della posizione contributiva per il settore agricolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'emersione dei contributi è annoso, soprattutto nel settore agricolo.

Per questo e soprattutto per favorire la regolarizzazione definitiva delle posizioni contributive di ogni singolo soggetto operante nel settore primario, è stato presentato questo disegno di legge.

Le norme contenute nel presente testo hanno l'intento di far emergere le posizioni contributive degli operatori del settore, attraverso due misure che dovrebbero favorire l'emersione, rendendola appetibile.

Infatti, una prima misura, espressa dall'articolo 1 del disegno di legge, prevede la possibilità di definire in via automatica la posi-

zione debitoria, relativa all'omesso versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali maturati fino al 31 dicembre 2002.

La misura si concretizza attraverso il versamento, entro il 30 settembre 2003, dell'ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi, diminuito al 30 per cento.

La seconda misura, di cui all'articolo 2, invece, prevede la rateizzazione del debito contributivo, previdenziale e assistenziale, in venti rate annuali consecutive di pari importo, con un tasso di interesse da applicare fissato nella misura del 3 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Definizione automatica
della posizione debitoria)*

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale possono definire in via automatica la loro posizione debitoria, relativamente all'omesso versamento di contributi e di premi previdenziali ed assistenziali maturati fino al 31 dicembre 2002.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 si perfeziona attraverso il versamento, entro il 30 settembre 2003, dell'ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi, diminuito al 30 per cento.

3. Il perfezionamento della definizione automatica comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, nonché a sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Rateizzazione del debito contributivo)

1. In alternativa alla procedura di definizione automatica di cui all'articolo 1, i medesimi soggetti, di cui all'articolo 1, comma 1, possono accedere alla regolarizzazione della rispettiva posizione contributiva, previdenziale e assistenziale, attraverso la rateizzazione, in venti rate annuali consecutive di pari importo, del debito maturato a titolo di capitale fino al 31 dicembre 2002. Il tasso

di interesse da applicare sulle singole rate è fissato nella misura del 3 per cento.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, secondo le modalità fissate dagli enti impositori.

3. La regolarizzazione di cui al presente articolo comporta i medesimi effetti di cui all'articolo 1, comma 3.